



SISTRI: TUTTE LE NOVITA'

La proroga dell'avvio del Sistri (nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti) è legge. Con il decreto ministeriale 9 luglio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 161 del 13 luglio, i termini per l'avvio della nuova procedura di tracciamento digitale del ciclo dei rifiuti sono posticipati al prossimo 1° ottobre. Il nuovo termine equipara tutte le aziende e i soggetti interessati da Sistri.

Il decreto è stato fortemente voluto dalla Confartigianato, in particolare dal settore Benessere, che ne ha spiegato la necessità, sollecitato la predisposizione e condotto, portandola a buon fine, la difficile negoziazione sui contenuti con la compagine ministeriale. Il decreto introduce alcune sensibili semplificazioni nella gestione del sistema Sistri, specificamente rivolte alle realtà artigiane ed agricole che producono piccole quantità di rifiuti pericolosi;

Queste le principali novità del nuovo decreto: per le micro imprese é stata prevista una riduzione significativa del costo per l'iscrizione al Sistri (da 120 euro a 50 euro fino a cinque addetti). Il contributo per il diritto annuale Sistri è visibile nella tabella qui pubblicata.

Per le aziende che avessero già effettuato il pagamento del "vecchio" contributo per il 2010 (o che avessero pagato per errore importi maggiori del dovuto) si riconosce il **diritto al conguaglio a valere sui contributi degli anni successivi**, previa domanda inoltrata al Sistri: ciò deve avvenire tramite e-mail, fax o direttamente *on-line*, attraverso il modulo che sarà reso disponibile sul portale **www.sistri.it**.

- I limiti quantitativi oggetto di delega alle associazioni di categoria per gli adempimenti del Sistri passano da 2 a 4 tonnellate/anno di rifiuto pericoloso e da 10 a 20 tonnellate/anno di rifiuto non pericoloso

- Semplificazione per le micro imprese: l'obbligo di registrazione sul portale sistri (fatto dalla Associazioni per delega delle aziende) viene fatto con cadenza trimestrale anzichè mensile.

- Il comma 2 dell'articolo 3 riguarda invece i **controlli** ed intende sottolineare che i **dispositivi USB devono rimanere nella sede dell'impresa titolare**: ciò **non inficia l'eventuale servizio associativo**, in quanto quest'ultimo utilizzerà un proprio e distinto dispositivo, abilitato a "contabilizzare" i dati sui rifiuti dell'azienda delegante.

- L'articolo 4 reca alcune **modifiche sulle procedure di registrazione**: la più significativa riguarda - comma 3 - **la cosiddetta "micro-raccolta"**. **Tale comma 3 facilita oggettivamente i piccoli trasportatori** disponendo che i termini per la comunicazione dei dati SISTRI sulla movimentazione dei rifiuti non si applicano, per l'appunto, a tale attività.

- L'articolo 5 riconosce che tra le cause che portano all'utilizzo della DELEGA all'Associazione così come previsto da Sistri vié anche quella -

....

– non del tutto rara,– di **mancaza di copertura della “rete di trasmissione dei dati”**.

ENTI E IMPRESE PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI		
Addetti per unità locale	Quantitativi annui	Contributo
Da 1 a 5	Fino a 200 kg	50 euro
Da 1 a 5	Oltre 200 e fino a 400 kg	60 euro
Da 6 a 10	Fino a 400 kg	60 euro